

Con sentenza n. 8928/2015, la Corte di Cassazione ha confermata la decisione dei giudici del merito che hanno dichiarato l'illegittimità del licenziamento intimato al lavoratore che, per ottenere un'aspettativa per motivi familiari, aveva erroneamente avanzato istanza di aspettativa retribuita.

Secondo la Suprema Corte, il vizio di forma non rende grave l'assenza del lavoratore, nonostante l'azienda avesse più volte evidenziato al dipendente la necessità di correggere la richiesta di aspettativa.

Sent. Cassazione Sez. Lavoro n. 8928 del 05/05/2015